

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di enti locali*”;

VISTO il vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 recante “*Provvedimenti in tema di Autonomie Locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni, recante “*Nuove norme per la elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*” ed in particolare l’articolo 11;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 recante “*Norme sull’ordinamento degli enti locali*” e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 12, comma 3 concernente il riconoscimento del valore legale degli atti della pubblica amministrazione dalla data di loro inserimento nei siti telematici degli enti;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo n. 68;

VISTA la nota prot. n. 6139 del 23/09/2025, acquisita in pari data al protocollo generale del Dipartimento delle Autonomie Locali al n.15840, con la quale il Segretario comunale del Comune di **Aliminusa (PA)** ha comunicato che in data 22 Settembre 2025 è deceduto il Sindaco del Comune di Aliminusa, allegando alla stessa il correlativo certificato di morte.

VISTO l’articolo 11 della L.R. 35/97 il quale al comma 1 prevede che “*La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile*”.

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della predetta legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e sue successive modifiche ed integrazioni si rende necessario dichiarare la cessazione del Sindaco e della Giunta del Comune **Aliminusa (PA)** procedendo, contestualmente, alla nomina di un Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 55 del vigente Ordinamento amministrativo degli Enti locali, cui attribuire i poteri dei predetti organi comunali fino all’insediamento degli organi ordinari, eletti nella prima tornata elettorale utile;

RILEVATO che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 55 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, e non deve trovarsi nelle condizioni di inconfieribilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, fermo restando: il divieto di cumulare più di 2 incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale o su designazione della stessa, previsto dall’articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9; il divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario previsto dall’articolo 13, comma terzo, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22; nonché il divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall’Amministrazione regionale, previsto dall’articolo 55, comma 5 bis della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16;

VISTA la nota prot.n. 5685 /GAB del 09/10/2025 di verifica dei requisiti e delle condizioni predette;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, con il quale vengono fissate le indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. – supplemento ordinario – n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni specificate in premessa è dichiarata la cessazione del Sindaco e della Giunta del Comune **Aliminusa (PA)**.

Articolo 2

Il Sig./dott. Gabriele CROCIATA, con la qualifica di dirigente Amm.ne regionale, è nominato/a Commissario Straordinario per la gestione del Comune **Aliminusa (PA)** in sostituzione del Sindaco, della Giunta, fino all'insediamento degli organi ordinari eletti nella prima tornata elettorale utile.

Articolo 3

Al Commissario Straordinario è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 in G.U.R.I. - supplemento ordinario - n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale), oltre al trattamento di missione a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Articolo 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul Sito della Presidenza della Regione ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Palermo, li 10 ottobre 2025

L'ASSESSORE

Andrea Messina

IL PRESIDENTE

Renato Schifani